

Emergenza Covid-19 Misure a sostegno del lavoro



Sommario

- Premessa
- trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
- Cassa integrazione in deroga
- Congedo e indennità per emergenza Covid-19
- Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
- Indennità per lavoratori autonomi e professionisti
- Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Premessa

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", è stato pubblicato sulla G.U. 17 marzo 2020, n. 70, ed è entrato in vigore il 17 marzo 2020. Il provvedimento è suddiviso in cinque titoli dei quali il secondo è relativo alle **misure a sostegno del lavoro**, all'estensione delle misure speciali in tema di **ammortizzatori sociali** a tutto il territorio nazionale e di sostegno ai lavoratori.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L'art. 19 prevede la possibilità di presentazione di domanda per il trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19".



Al trattamento possono accedere i **datori di lavoro che nell'anno 2020 prevedano una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza e che rientrino in una delle seguenti categorie:

- a) datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
- b) datori iscritti al Fondo di Integrazione Salariale, con più di 5 dipendenti
- c) datori iscritti ai Fondi solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- d) datori iscritti ai Fondi alternativi di cui all'art. 27 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- e) datori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino Alto Adige.

Ne hanno diritto tutti i dipendenti che erano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020, non è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda. Il trattamento economico può decorrere dal 23 febbraio 2020 ed ha una **durata massima di nove settimane e dovrà essere usufruito entro il mese di agosto 2020**.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti causali.

Rimane la fase di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto da esperire, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni dei fondi di solidarietà, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, tali periodi non saranno considerati ai fini delle successive richieste.

Per il periodo indicato, nel corso dell'anno 2020, è **concesso l'assegno ordinario anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale**

(**FIS**) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Ad istanza del datore di lavoro, il trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Le medesime modalità si applicano anche per le erogazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

L'art. 20 del D.L. 18/2020 dispone l'applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale per le **aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria**.

Si applica ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e per i quali è dunque prevista la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, per un **periodo non superiore a nove settimane**.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale determina la sospensione della cassa integrazione guadagni straordinaria già in corso. Lo strumento previsto per l'emergenza epidemiologica può riguardare anche i medesimi lavoratori già compresi nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, con riduzione fino al 100% dell'orario di lavoro.

Anche in questo caso, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, tali periodi non saranno considerati ai fini delle successive richieste.

Per quanto riguarda i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica



da Covid-19, **non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell'utilizzo dello strumento.**

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

L'art. 21 del Decreto Cura Italia prevede per i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un **assegno di solidarietà**, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario determina la sospensione dell'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori compresi nell'ambito di applicazione dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e delle prestazioni del fondo di integrazione salariale, previsti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (nello specifico, i limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).

Per i periodi di assegno ordinario concesso per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, non dovrà essere corrisposta alcuna contribuzione aggiuntiva per conseguenza dell'utilizzo dello strumento.

Cassa integrazione in deroga

L'art. 22 prevede nuove disposizioni in materia di cassa integrazione salariale in deroga e si applica ai **datori di lavoro del settore privato**, indipendentemente dal numero di dipendenti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Per tali datori, in costanza di rapporto di lavoro, è prevista la possibilità di riconoscere da parte delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

Ai fini del riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga è necessario un previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, fra le Regioni e Province Autonome e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Le modalità applicative, ivi incluso quanto correlato a procedure di informazione, consultazione ed eventuale esame congiunto, saranno stabilite dalle singole Regioni ai cui provvedimenti sarà necessario fare riferimento. Nessun accordo è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti. I trattamenti in questione sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga può essere concesso **esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS** ed è previsto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane.**

Congedo e indennità per emergenza Covid-19

L'art. 23 prevede una misura di aiuto per i **lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni** (inclusi i genitori affidatari) che hanno diritto, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a un **congedo**, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, **per un totale complessivo di quindici giorni** che potrà essere fatto valere anche con efficacia retroattiva dal 5 marzo 2020.

In ogni caso, il limite di età previsto non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e



grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L'art. 23 prevede il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione; ai fini previdenziali, i periodi in questione sono coperti da contribuzione figurativa e si sostituisce agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante l'arco temporale di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

È previsto anche un **congedo non retribuito a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni** – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore: anche in questo caso il diritto di astenersi dal lavoro è concesso nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** è previsto, in presenza di figli di età non superiore ai 12 anni, uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità per ciascuna giornata indennizzabile.

Infine, i **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera

stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I beneficiari del congedo retribuito possono, in alternativa, richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro** da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'art. 24 dispone, per i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'**incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito** coperto da contribuzione figurativa per ulteriori complessive **dodici giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

L'art. 26 dispone che per i lavoratori del settore privato il **periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e che non sia computabile ai fini del periodo di comporto.

Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per i lavoratori **dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di



rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, **il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.**

Con riferimento ai suddetti periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 38 prevedono il riconoscimento di una **indennità, per il solo mese di marzo 2020, per un ammontare pari a 600 euro** a favore di determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti.

In base alla formulazione delle disposizioni, il riconoscimento dell'indennità prescinde dalla dimostrazione che l'emergenza sanitaria abbia effettivamente avuto effetti negativi sulla attività svolta, oppure abbia comportato sospensione o cessazione della medesima.

Più nel dettaglio, l'art. 27 riconosce il bonus ai **liberi professionisti** (soggetti partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, esercenti attività professionali e artistiche di cui al primo co. art. 53 TUIR) **titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020** e per i lavoratori titolari di un rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS.**

La disposizione si applica ai soggetti che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: ciò significa che risultano esclusi i professionisti che appartengono ad uno degli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri, etc...), obbligatoriamente iscritti alle relative casse previdenziali private.

Sono inoltre esclusi anche tutti coloro che sono soggetti all'obbligo di versamento ad una gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.

A questi soggetti può essere riconosciuta una quota del **Fondo per il reddito di ultima istanza**, istituito dall'art. 44 del D.L. 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Nel comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio si legge che tale fondo è stato previsto in via *“residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordin”*.

Come brevemente anticipato sopra, i successivi articoli 28, 29, 30 e 38 del D.L. Cura Italia estendono il bonus di 600,00 euro anche alle seguenti categorie di soggetti:

- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** – Assicurazione generale obbligatoria (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sulla base del tenore letterale della disposizione dell'art. 28 risultano **esclusi gli agenti e rappresentanti** obbligati alla contribuzione integrativa Enasarco
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS)**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto).

Tali indennità non costituiscono reddito da lavoro, non sono cumulabili fra loro e non sono riconosciute ai beneficiari di reddito di cittadinanza.

I soggetti appartenenti alle categorie indicate dovranno **presentare domanda all'INPS**, che provvederà all'erogazione dei bonus secondo le modalità demandate ad una successiva circolare.



L'INPS provvederà, inoltre, al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

In data 20 marzo l'INPS ha pubblicato una comunicazione che fornisce informazioni sintetiche sulle indennità previste dal Decreto Cura Italia.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L'art. 33 del Decreto Cura Italia ha ampliato i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da sessantotto a **centoventi giorni**, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Per le domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

